



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0009188 P-4.22.1

del 30/09/2014



10098955

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio. COM (2014) 465.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni

elm



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2014-002772

Roma, 26 settembre 2014

All. 1

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
Ufficio Coordinamento Politiche UE –Segreteria CIAE  
(rif. note DPE n. 0008222 P-4.22.1 del 3.9.2014)

E, p.c.:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Nucleo di Valutazione

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

- **Codice del Consiglio: 12013/14**
- **Codice della proposta: COM (2014) 465**
- **Codice interistituzionale: 2014/0217 (COD)**
- **Riferimento DPE: NE 25**

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", relativa alla proposta di Regolamento indicata in oggetto.

IL PREFETTO  
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Sergio Ferraiolo

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la Decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (CEPOL)

- **Codice della proposta:** COM(2014) 465 del 16/07/2014
- **Codice interistituzionale:**
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

*La proposta di regolamento intende sostituire l' Accademia europea di polizia (CEPOL) istituita con la decisione 2005/681/GAI con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per promuovere una politica coerente di formazione europea delle Autorità di contrasto.*

**proposte correlate:**

- (1) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. Detta proposta prevede, nel Capo III, l'incorporazione di CEPOL nella costituenda Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto e la conseguente, integrale abrogazione della Decisione 2005/681/GAI. Detta proposta non è stata accolta dal Parlamento europeo e dal Consiglio.*
- (2) Regolamento (UE) n. 534/2014, adottato il 6 maggio 2014: trasferimento della sede di CEPOL dalla sede di Bramshill (Regno Unito) a Budapest.*

### **finalità generali:**

Obiettivo generale della proposta in discussione, come si evince dallo stesso testo normativo, consiste nel “migliorare la sicurezza dell'UE attraverso l'attuazione, da CEPOL, di un nuovo approccio di formazione per le forze dell'ordine dell'UE, in linea con l'evoluzione delle priorità di cooperazione operativa fra autorità di contrasto”. Il citato nuovo approccio formativo (denominato LETS) dovrà essere coordinato, nella sua fase attuativa, da CEPOL che effettuerà apposite valutazioni strategiche sulle esigenze formative e garantirà la formazione pertinente a livello europeo di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine secondo un comune quadro di qualità.

### **elementi qualificanti e innovativi:**

La proposta del nuovo regolamento Cepol presentato dalla Commissione è finalizzata principalmente a fornire a Cepol il mandato legale appropriato e le risorse necessarie per implementare lo Schema di Addestramento Europeo (LETS- *Law Enforcement Training Scheme*), in linea con quanto indicato nella Comunicazione COM(2013) 172 final 27.3.2013 della Commissione Europea, nonché a migliorare la governance dell'organismo.

In merito all'implementazione dei principi del LETS, particolare rilievo va dato all'ampliamento dei destinatari dell'addestramento. L'attuale regolamento prevede infatti che CEPOL contribuisca alla formazione degli “alti funzionari”, mentre il nuovo regolamento intende estendere il suo contributo a tutti gli operatori di polizia, come da linee-guida della Comunicazione menzionata. In sede del recente meeting del LEWP, tenutosi l'11 settembre u.s. è stato aperto un dibattito per cercare di individuare con precisione i destinatari dell'addestramento; la principale tematica verteva sulla possibilità o meno di estendere la formazione CEPOL anche ad operatori non appartenenti alle FFPP. La Commissione ha specificato che spetta ai singoli Stati Membri, visti i differenti ordinamenti vigenti, individuare nel dettaglio tali destinatari.

Significativo inoltre l'ampliamento dei compiti dell'Agenzia, che ricalcano i 4 pilastri del LETS. In merito giova sottolineare che, in ambito di LEWP, i Paesi Membri hanno espresso molte perplessità sull'esplicita menzione della menzionata Comunicazione della Commissione sul LETS.

Per quanto attiene il miglioramento della governance va segnalata la creazione di un nuovo organo, il Comitato Scientifico per l'Addestramento, che si affianca ai preesistenti Consiglio di Amministrazione e Direttore (nel nuovo Regolamento “Direttore Esecutivo”). Tale nuovo Comitato avrà il compito di guidare e monitorare, indipendentemente, la produzione scientifica di Cepol. In sede di LEWP tale nuovo organo non ha riscosso particolare successo soprattutto per le nuove spese che il suo funzionamento porterebbe.

Rilevante inoltre la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di creare nuovi organi consultivi che si affiancano ai già menzionati organi. Infine l'introduzione, nel Consiglio di

Amministrazione, di altri 2 membri con diritto di voto che rappresentano la Commissione, che si vanno ad aggiungere ai rappresentanti degli Stati Membri (1 per Stato). Attualmente, i Rappresentanti della Commissione (così come quelli del Consiglio dell'Unione Europea e di Europol) sono invitati in qualità di osservatori senza diritto di voto. Anche questa novità è stata criticata da alcuni Paesi Membri in sede di LEWP.

È bene segnalare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che attualmente viene identificato con il rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Nel nuovo Regolamento è prevista invece la sua elezione, con maggioranza qualificata, da parte del Consiglio di Amministrazione stesso; il Presidente resta in carica per 4 anni (nell'attuale regolamento, ovviamente, per i soli 6 mesi connessi alla Presidenza del Consiglio dell'Unione da parte del suo Stato di provenienza).

Viene infine ampliato e definito compiutamente il ruolo delle Unità Nazionali; mentre nell'attuale Regolamento le Unità Nazionali Cepol vengono istituite a discrezione (non esiste un obbligo ma solo una possibilità) di ogni singolo Stato Membro, in quello nuovo diventano organi che ogni Stato deve provvedere ad istituire. Inoltre, il generico compito di assicurare "una cooperazione efficace tra CEPOL e gli istituti di formazione" viene sostituito con una serie di compiti dettagliati finalizzati al raccordo tra CEPOL, gli Stati Membri e gli Istituti di formazione.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto l'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede lo sviluppo, da parte dell'UE, di una cooperazione di polizia che associa tutte le Autorità competenti degli Stati membri. Il citato articolo 87, paragrafo 2, lettera b), prevede, inoltre, che, ai fini della cooperazione di polizia, il Parlamento e il Consiglio dell'UE possano adottare misure per il sostegno alla formazione del personale.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:*

1. *Cooperazione internazionale di polizia tra le Autorità competenti degli Stati membri, specializzate nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati, e delle relative indagini.*

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

- *La proposta rispetta il "principio di proporzionalità" in quanto la riorganizzazione di CEPOL come Agenzia estenderebbe l'ambito dell'attività di formazione delle Autorità preposte al contrasto dei fenomeni criminali, migliorando la governance del sistema e accrescendo l'efficienza dell'attività di cooperazione di polizia nel suo complesso.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto accrescerebbe l'efficacia della funzione di CEPOL come centro di formazione.*
- *Il progetto non riveste carattere d'urgenza. Certamente, però, una rapida definizione del Regolamento permetterebbe alla "nuova" Cepol di entrare pienamente a regime, anche in vista dell'imminente definizione della nuova ISS (Internal Security Strategy 2015-19), che potrebbe indirizzare le priorità addestrative verso obiettivi condivisi.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto finalizzate alla continuazione dell'attività di CEPOL senza costi aggiuntivi per l'Italia.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

- *Non si rilevano elementi di criticità, anche in considerazione della larga base di intesa fra Stati membri alla base della proposta. A livello di riunioni del gruppo tecnico consiliare del LEWP tuttavia sono emerse disarmonie tra gli Stati membri. Finora sono stati discussi solo 3 articoli e sono emerse forti criticità sia sull'esplicita menzione del LETS che sulla creazione del Comitato Scientifico.*

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

- *Non sono previsti costi aggiuntivi. In sede di LEWP del 11.9.14 diversi Paesi Membri hanno espresso perplessità riguardo la possibilità di riuscire a mantenere lo stesso bilancio a fronte di un così netto ampliamento di competenze, nonché a fronte della*

*creazione di un ulteriore organo quale il controverso Comitato Scientifico. La Commissione ha ribadito che non saranno introdotte nuove spese e che le risorse attuali saranno ottimizzate in base alle priorità.*

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

- Il nuovo Regolamento, all'art. 6, prevede che gli Stati Membri istituiscano Unità nazionali CEPOL mentre l'attuale Regolamento prevede solo la possibilità per i singoli Stati Membri di creare tali punti di contatto; inoltre i compiti dell'unità sono stati precisamente individuati e non sono solo riconducibili, come ora, ad assicurare "una cooperazione efficace tra CEPOL e gli istituti di formazione". A fronte di queste modifiche, che possono vincolare l'ordinamento nazionale, va segnalato che lo stesso art. 6 demanda comunque alle legislazioni nazionali il compito di definire la struttura interna delle singole unità nazionali, che potrebbero, pertanto, rimanere inalterate.

## **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

- *Nessuno*

## **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

- *Nessuno*

## **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

- *Non si rilevano, in quanto il Regolamento esplica i suoi effetti esclusivamente nel settore dell'attività formativa delle Forze di polizia nell'ambito della cooperazione europea.*

## **Altro**

- *Nulla da rilevare*